



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 maggio 2005 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza della dr.ssa Monica Guglielmi e del dott. Ivano Merolli si sono riuniti per:

- la Overland S.p.A. rappresentata dal vicepresidente Sig. Secondo Sandiano, assistito dai dott.ri Francesco Boscariol e Giuseppe Di Stasi;
- FILT CGIL il signor Michele Azzola;
- FIT CISL il signor Marino Masucci;
- UILT il signor Enrico Cimmino.
-

PREMESSO

- che la Overland S.p.A. opera da sempre nel settore del trasporto e spedizione merci ed è stata inquadrata ed è, a tutt'oggi, inquadrata nel settore industria matricola n. 3416692221 - codice statistico contributivo n. 11501, codice autorizzazioni 1y6k e versa regolarmente i contributi previsti da tale inquadramento come da mod. DM 80 INPS che si allega ;

- che in data 27 settembre 2004 la Overland siglava in sede sindacale verbale di accordo, interpretando erroneamente la normativa, considerandolo valevole quale esperimento dell'esame congiunto ex art.2 DPR 218/00 , che si allega ;
- che in data 30 settembre 2004 la società Overland inoltra domanda al Ministero del Lavoro ai fini della concessione del trattamento CIGS per cessazione di attività per un numero complessivo di 12 dipendenti di cui 9 per l'unità di lavoro di Usmate (Mi) e n. 3 per l'unità di lavoro di Campogalliano (MO) per 12 mesi con decorrenza dal 4 ottobre 2004 ;
- che la causale del trattamento di CIGS dichiarata nel verbale ossia CIGS "per cessazione di attività" era frutto di errore perché in realtà non si tratta di cessazione ma di crisi aziendale in quanto non vi è stata la chiusura degli impianti ma una riduzione di organico negli stessi;
- che la domanda di concessione della CIGS ha avuto una sospensione dei termini con la quale si è richiesto , tra l'altro, il corretto esperimento dell'esame congiunto presso il Ministero .

Per quanto sopra motivato

le parti come sopra rappresentate, convengono di richiedere, a decorrere dal 04.10.2004, per 12 mesi, il trattamento di CIGS per crisi aziendale ex art. 1, comma 5, L 223/1991.

Il ricorso alla C.I.G.S. sarà a zero ore, senza rotazione, e riguarderà un numero massimo 12 dipendenti ubicati nelle unità di lavoro sopra specificate;

la società continuerà ad anticipare ai dipendenti il trattamento di CIGS anche per il periodo di mora tra la presentazione della domanda di CIGS e la comunicazione di avvenuta concessione.

In ordine alla gestione del personale in esubero la società, fermo restando che opererà prioritariamente per favorire la ricollocazione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

interna mediante la mobilità territoriale, individua ulteriori possibili opportunità di soluzioni gestionali del problema occupazionale che tengano conto della disponibilità individuale:

- soluzioni occupazionali alternative presso terzi (outplacement e/o fornitori);
- sostegno a progetti individuali compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive relativamente al personale in esubero;

Con il presente verbale di accordo le parti dichiarano di aver formalmente esperito l'esame congiunto ex art.6. L.218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Giuseppe Quagliariello
Giuseppe Quagliariello

Luigi
Luigi

Allegati : n 2

Luigi

Luigi
Luigi

Luigi